

(N. 2798)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LUCIFERO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1953

Non brevettabilità dei processi per la produzione dei medicinali.

ONOREVOLI SENATORI. — La brevettabilità *dei medicinali* è pacificamente esclusa dalla legislazione italiana sin dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731. La brevettabilità *dei procedimenti per la fabbricazione dei medicinali*, è stata sempre ritenuta come compresa nella esclusione di cui sopra. Soltanto nel 1934, la legge 13 settembre, n. 2602, che abrogò e doveva sostituire quella del 1859, innovò introducendo una norma particolare che ammetteva la brevettabilità dei procedimenti. Questa legge del 1934, però, non entrò in vigore. Quando il legislatore tornò ad occuparsi della materia, di fronte alle critiche sollevate in merito all'ammissione della brevettabilità dei procedimenti, il decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, confermò espressamente il differimento *sine die* della brevettabilità dei processi per la produzione dei medicinali e la successiva legge delegata che contiene la disciplina completa della materia dei brevetti e che tutt'oggi è in vigore (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127) sancì espressamente tale non brevettabilità.

La brevettabilità dei procedimenti per la produzione di medicinali rimase così esclusa, come l'Ufficio brevetti del Ministero competente e la Commissione dei ricorsi, organo giurisdizionale specifico, costantemente riconobbero.

Appare però opportuno confermare tale situazione con una apposita disposizione di legge perchè la brevettabilità dei processi per la produzione dei medicinali avrebbe conseguenze gravemente nocive per l'interesse pubblico italiano, a tutto vantaggio di un gruppo di grossi complessi industriali stranieri, che dalla fine della guerra stanno tentando di imporre le loro manovre monopolistiche nel campo di una produzione che, sin dal 1854, il legislatore piemontese aveva giudicato « non possa essere paragonata alle altre industrie » e non possa costituire « argomenti di privativa ».

Infatti, i brevetti del tipo in esame costituiscono mezzi intimidatori potenti in mano ad Enti finanziariamente colossali, esercitando una azione rovinosa sulla piccola e media industria e ostacolando la ricerca ed il progresso tecnico-scientifico.

Inoltre al riconoscimento della brevettabilità si accompagna necessariamente il pagamento di *royalties* per l'uso di procedimenti che fino a quel momento erano liberi a tutti. E ciò a sua volta importa aumento di costo nei prodotti, con conseguente aumento di prezzi per i consumatori; esborso di valute verso l'estero dato che, di fronte alla possi-

bilità dell'industria italiana sarà schiacciante il peso dei brevetti che saranno registrati dai grandi complessi americani e di altre Nazioni.

Per queste ragioni si reputa opportuno convalidare il precetto già contenuto nell'articolo 14 della legge delegata del 29 giugno 1939, n. 1127, con l'unito disegno di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Non possono costituire oggetto di brevetto i processi per la produzione di medicinali di qualsiasi genere.